

più processati li trasgressori criminalmente, e soggetti per tal via alle pene affittive dal competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone, e delle circostanze dell' inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi.

Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo resta in facoltà lo stesso Nobil Co: Fioccardo di tenere alla custodia de' suddetti suoi Beni Guarda-Caccie, li quali girar potranno a loro piacere essi Beni, e togliere le Armi, Cani, Laccj, Munizioni, e Cacciagioni, ed ogni altra preda a quello, o quelli che trovassero sul fatto, denunziandone inoltre li Nomi di tali delinquenti al competente Offizio Criminale, colla presentazione degli Effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere li Rei a' meritati castighi; ed in quanto a' fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere.

Terzo. Se per sorte poi ardissero alcuni in unione, ed anche un solo di rendersi contumace, e di fare fronte, e resistenza, dovranno gli stessi Guarda-Caccie essere assistiti dal Decano, o Governatori pro tempore del Comune.

Dovrà il presente essere stampato, pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti, non che